



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 16 del 12/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE E DELLE ATTIVITA' ASSEGNAME AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI..

La legge 56/2014 ha previsto in generale il riordino delle funzioni delle Province ed in particolare l'individuazione delle cosiddette funzioni fondamentali di competenza di detti enti.

L'art. 1 comma 92 della legge 56/2014 afferma nello specifico che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, vengano stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza stessa. In data 26 settembre 2014, a seguito dell'intesa sopra citata è stato approvato idoneo D.P.C.M con il quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione delle risorse umane ai quali si devono attenere gli Osservatori regionali.

Il comma 89 della medesima legge 56/2014 prevede che, ferma restando l'attribuzione delle funzioni fondamentali di cui al comma 85, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

La Regione Emilia-Romagna con propria legge n. 13/2015 e s.m.i. ha individuato le competenze attribuibili alle province e le funzioni che sono rimaste in capo alla regione stessa.

Nel rispetto dei criteri approvati dall'Osservatorio regionale con atto del Presidente n. 212 del 19/10/2015 sono stati approvati gli elenchi definitivi del personale adibito alle funzioni non fondamentali contenute nella legge regionale 13/2015 e che pertanto è stato trasferito alla regione Emilia-Romagna o ad altro ente regionale con decorrenza 1/1/2016.

La Regione Emilia-Romagna con propria delibera di Giunta n. 1645 del 29/10/2015 ha approvato gli elenchi del personale della Città metropolitana e delle Province ricollocato in applicazione della L.R. 13/2015 e successiva propria delibera n. 1910 del 24/11/2015 che integra e modifica tali elenchi. La Regione Emilia-Romagna aveva altresì approvato le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Organizzazione e Sviluppo: n. 18561 del 23/12/2015 che assegnava alle Direzioni generali regionali gli oltre 1200 collaboratori trasferiti, n.18562 del 23/12/2015 che dispone il trasferimento nell'organico della Giunta regionale del personale

dirigenziale delle Province e della Città metropolitana coinvolto nelle procedure di riordino funzionale di cui alla L.r.13/2015, n.18870 del 30/12/2015 che disponevano l'assegnazione in distacco funzionale del personale trasferito ai sensi della L.r.13/2015 alle Province e alla Città metropolitana di Bologna per lo svolgimento delle funzioni regionali assegnate a tali amministrazioni e le determinazioni dirigenziali del Servizio Organizzazione e Sviluppo n.163 del 12/1/2016, n. 1715 del 9/2/2016, n. 3102 del 29/2/2016 e la n. 5750 del 12/04/2016 che integravano e modificano le precedenti disposizioni relative a distacchi e trasferimenti; la determinazione dirigenziale n. 16793 del 27/10/2016 che disponeva la “Proroga delle assegnazioni in distacco di personale regionale trasferito ai sensi della L.R. 13/2015 alle Amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Bologna” fino al 31/1/2017. L'art. 67 della legge regionale 13/2015 prevede che il distacco del personale avviene mediante stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

Con atto del Presidente n. 196 del 28/12/2016 era stato approvato lo schema di accordo con la Regione Emilia-Romagna per gli aspetti applicativi dell'art. 67 della legge regionale 13/2015, in scadenza al 31/12/2018. In relazione alla eterogeneità delle attività realizzate per l'attuazione della L.R. 13/2015, si è ritenuto opportuno disciplinare in unico documento “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna”, oltre alle modalità di gestione del rapporto di lavoro, anche altri aspetti residuali collegati al riordino istituzionale.

La convenzione aveva natura meramente operativa al fine di adempiere alla previsione del citato art. 67 della legge regionale 13/2015.

Con atto del Presidente n. 220 del 28/12/2018 era stata approvato lo schema di proroga della convenzione fra la Regione Emilia Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi dell'atto n. 227 del 31/12/2019 - L.R. 13/2015, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 67 della legge regionale 13/2015, nel quale si affermava la necessità di addivenire in tempi brevi alla definizione di una nuova Convenzione che disciplina nel dettaglio i rapporti tra gli enti interessati, in relazione alla complessità dei rapporti tra gli enti e del mutato quadro istituzionale.

Si richiamano in particolare - le disposizioni della L.R. 13/2015, Capi III, IV, V come modificate dalla L.R. 23/2019 e il CAPO IV – Completamento del percorso di riordino territoriale – della L.R. 23/2019 ed in particolare: l'art. 7 - “Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette” - che recita “1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del Sistema regionale delle aree protette e dei Siti della Rete natura 2000). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate all'interno della Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 assestato”; l'art. 8 -“Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015” - che recita ”1. Al termine dell'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente periodo: “La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria”; In relazione a tali modifiche e a tali attribuzioni di nuove funzioni viene previsto nella proposta di Convenzione della Regione Emilia-Romagna il trasferimento di ulteriori risorse. Si prende atto che per effetto dell'art. 26 legge regionale 24/2018 ai fini dell'espletamento delle funzioni conferite il personale distaccato o in alternativa comandato

non può rimanere funzionalmente assegnato alle province per un periodo superiore ai trentasei mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2019.

A tal fine si rende necessario procedere in ottemperanza alla legge regionale 24/2018 e soprattutto alla previsione contenuta dall'art. 1 comma 89 della L. 13/2015 definire i rapporti rispetto all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Con atto del Presidente n. 1 del 4 gennaio 2022 è stato approvato lo schema di convenzione in parola per il periodo 2022-2024 e a seguito di iniziativa della Regione Emilia-Romagna è stata proposta la modifica e l'estensione della Convenzione in parola per il periodo 2023-2025, che è stata approvata con atto n. 145 del 27/11/2024.

Con delibera della Giunta Regionale 2221 del 22/12/2025 è stato approvato lo schema di accordo di cui all'oggetto per il triennio 2026/2028.

Si ritiene al fine di dare continuità alle attività e certezza sulle risorse anche per il triennio 2026/2028 di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegata.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@levida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento d'entrata o variazione del patrimonio.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) Di approvare lo schema di proroga della convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015, e successive modifiche e integrazioni di cui all'Allegato A).
- 2) Di demandare al Direttore Generale la sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A).

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA CITTA'
METROPOLITANA E LE PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
REGIONALI CONFERITE AI SENSI DELLA L.R. N.
13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità e obiettivi	4
Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento	5
Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima.....	5
Art. 5 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione	6
Art. 6 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo.....	7
Art. 7 - Completamento dell'organico assegnato alle funzioni conferite	8
Art. 8 - Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana.....	9
Art. 9 - Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco.....	9
Art. 10 - Contributo a titolo di rimborso per l'utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche.....	10
Art. 11 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione operativa degli spazi delle sedi provinciali e della CM utilizzati dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna.....	11
Art. 12 - Subentri in sedi in locazione delle Province e della Città Metropolitana	12
Art. 13 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii	12
Art. 14 - Trasferimento di quote di dotazione organica	13
Art. 15 - Utilizzo delle graduatorie	13
Art. 16 - Durata della convenzione	14
Art. 17 - Disposizioni fiscali	14

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

- Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dalla Direttrice generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, dott.ssa Manuela Lucia Mei, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale nr. 2221 del 22/12/2025
- Città Metropolitana di Bologna / Provincia di _____ rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal _____, ai sensi della deliberazione ____;

PREMESSO

che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la regolazione delle funzioni conferite dalla L.R. 13/2015 sono stati regolati dal 2016 ad oggi come segue:

- convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti in seguito al trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.r. 13/2015 approvata inizialmente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del 2016, prorogata al 31/12/2019 con DGR 2249/2018;
- convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 2362 del 22/11/2019 fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana per la gestione delle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e ss. mm. ii., prorogata con deliberazione di Giunta n. 2266 del 27/12/2021, infine rinnovata fino al 31/12/2025 con l'ultima delibera Num. 2159 del 12/12/2023;

Che la Città Metropolitana e le Province hanno completato la sostituzione di personale regionale in posizione di distacco o avvalimento organizzativo con proprio personale per esercitare le funzioni trasferite;

Che il CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 ha comportato una revisione dal 1° gennaio 2024 del costo pro capite tabellare degli organici individuati per ogni provincia per l'esercizio delle funzioni conferite;

Dato atto che le parti convengono sulla necessità di rinnovare la convenzione in scadenza per dare continuità ai rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le Province aggiornando la convenzione vigente come segue:

- le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni - di cui alla L.R. n. 13/2015, Capi III, IV, V - esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40 della L.r. 13/2015;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo, istruzione;
- le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o **gestione degli immobili** di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali o da personale delle Destinazioni Turistiche;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la **partecipazione agli Enti parco**;
- le modalità di adeguamento delle risorse garantite dalla Regione agli enti convenzionati, ai sensi all'articolo 26 della legge regionale n.24 del 2018, per sostenere i costi delle risorse umane assunti dagli enti a fronte degli incrementi delle retribuzioni tabellari dovuti all'entrata in vigore dei contratti nazionali di lavoro;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti fra la

Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) per l'esercizio delle funzioni conferite a seguito del processo di riordino istituzionale di cui alla

L.R 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" (d'ora in poi L.r. 13/2015), nonché di quanto disposto dall'art. 26 "Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015" della L.r. 27 dicembre 2018 n. 24 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019" e dal capo IV "Completamento del percorso di riordino territoriale" nonché della L.r. 23/2019 "Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019";

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. Gli Enti aderenti concordano sull'opportunità di adeguare, per il triennio 2026/2028, la gestione ottimale delle funzioni conferite a Province e Città Metropolitana dalla L.r. 13/2015. A tale fine, con la presente convenzione, intendono definire:
 - a) le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art.40 della L.r. 13/2015;
 - b) le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo e istruzione;
 - c) le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali;

- d) le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la partecipazione agli Enti parco;
- e) ogni altro aspetto tecnico gestionale che concorra alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto di finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'esercizio delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. n. 8/1994 e dell'art. 40 della l.r. n. 13/2015;
 - b) l'esercizio delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46 e 51 della l.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione;
 - c) l'esercizio delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 13/2015 in materia di commercio e turismo, comprese le funzioni di destinazione turistica conferite alla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2016;
 - d) l'utilizzo da parte della Regione, tramite propri dipendenti e collaboratori, per l'esercizio di funzioni regionali, di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in comodato della Città Metropolitana e delle Province;
 - e) la partecipazione della Città Metropolitana e delle Province negli Enti parco.

Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima

1. La Regione concorre al finanziamento delle spese di personale sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera a) in quanto

accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40 e del comma 1 dell'articolo 42.

2. Per il triennio 2023/2025 la Regione partecipa finanziariamente all'esercizio delle funzioni con un importo annuo di 4.800.000,00 €. Dall'esercizio 2022 il finanziamento è ripartito tra le Province e la Città metropolitana come segue:

- a. Il 50% delle risorse è ripartito tra la Città metropolitana e le Province in ragione dell'organico di polizia provinciale in servizio al 31/12 dell'esercizio antecedente. Dall'organico di cui al presente capoverso sono esclusi i comandanti e il personale amministrativo;
- b. Il 50% è ripartito tra la Città metropolitana e le Province sulla base della superficie agro-silvo-pastorale;

3. L'importo del finanziamento è incrementato di euro 300.000,00, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall'art. 40 della L.R. n. 13/2015, così come modificata e integrata dall'art. 9 della L.R. n. 23/2019.

4. L'importo del finanziamento è incrementato, per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028, della somma di € 1.800.000,00 da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base dell'unico criterio della superficie agro-silvo-pastorale; tali somme sono destinate esplicitamente all'attuazione dei piani di controllo per le specie fossorie, per il cinghiale e per la gestione di altre specie. Le polizie provinciali forniscono annualmente alla Regione, con tempi e modalità definite dalla Regione stessa, una relazione delle attività eseguite, ai fini di monitoraggio.

Art. 5 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e

istruzione

1. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi degli artt. 46 e 51 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2023 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni.
2. Dall'esercizio 2023 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
 - a. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionate all'eventuale part-time, del personale dell'ente assegnato all'esercizio della funzione conferita.
 - b. Il costo mensile omnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell'esercizio 2018 per ogni profilo, ex categoria di classificazione e posizione economica di inquadramento comunicata dall'ente fino all'eventuale completamento dell'organico;
3. Per personale assegnato deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, compreso il comando, instaurato dall'ente per l'esercizio della funzione conferita.
4. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018(art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018) incrementato, dal 2024, per ciascuna posizioni economica in distacco nell'esercizio 2018 con gli incrementi tabellari delle retribuzioni dovuti dall'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali;
5. La determinazione dell'importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Settore competente in materia di personale della Regione che provvede a richiedere ad ogni ente l'elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 6 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in

materia di commercio e turismo

1. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni in materia di commercio e turismo di cui all'art. 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni.
2. Dall'esercizio 2023 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
 - a. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionato all'eventuale part-time, del personale dell'ente assegnato all'esercizio della funzione conferita.
 - b. Il costo mensile omnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell'esercizio 2018 per ogni profilo, categoria e posizione economica di inquadramento comunicata dall'ente fino all'eventuale completamento dell'organico;
3. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018(ai sensi dell'art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018) incrementato, dal 2024, per ciascuna posizioni economica in distacco nell'esercizio 2018 con gli incrementi tabellari delle retribuzioni dovuti dall'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali;
4. La determinazione dell'importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Settore competente in materia di personale della Regione che provvede a richiedere ad ogni ente l'elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo.
5. Il presente articolo si applica, per quanto riguarda il turismo, agli enti che esercitano direttamente in proprio tali funzioni.

Art. 7 – Completamento dell'organico assegnato alle funzioni conferite

1. Per garantire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite, ogni ente provvederà ad assumere il personale da assegnare alle suddette funzioni,

anche con rapporto di lavoro flessibile, utilizzando anche l'istituto del comando, secondo le proprie esigenze organizzative.

2. Per facilitare l'esercizio delle funzioni trasferite la Regione si impegna:

- a) a concedere il nulla osta incondizionato ai dipendenti regionali che, su base volontaria, faranno richiesta di mobilità volontaria presso gli organici delle Province e della Città metropolitana per ricoprire posizioni in organico funzionali all'esercizio di funzioni conferite;
- b) a concedere ad ogni ente, con le modalità di cui all'art. 15, l'accesso alle proprie graduatorie in corso di validità al fine di incentivare l'impiego a tempo indeterminato;

3. Le parti convengono che per effetto dell'art. 26 della L.R. 27/12/2018 N. 24, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato di cui al precedente periodo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, essendo finanziato integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed espressamente finalizzate da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo

33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Art. 8 - Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana

1. Qualora la Regione, tramite apposita norma regionale, disponga la revoca di funzioni precedentemente conferite alle Province e alla Città metropolitana, verrà garantito il trasferimento in Regione delle relative unità di personale assunte da ogni ente per l'esercizio di tali funzioni, sentiti gli enti e le parti sociali, in applicazione dell'art.

31 del D.lgs. n. 165/2001, con le modalità di cui all'art. 2112 del Codice civile.

Art. 9 - Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana

di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2019 e al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette come previsto dalla L.R. n. 13/2015, la Regione eroga annualmente un contributo finanziario pari alla quota di partecipazione annuale delle Province e della Città metropolitana in ogni singolo Ente parco.

Art. 10 – Contributo a titolo di rimborso per l'utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche

1. La Regione eroga un contributo annuale a Province e Città metropolitana finalizzato a compensare ogni singolo ente:
 - a) della indisponibilità di immobili o porzione di immobili di proprietà e/o in affitto delle Province e delle Città Metropolitana occupati da personale regionale e dalle Destinazioni Turistiche per l'esercizio di funzioni regionali (Contributo affitto);
 - b) delle spese di gestione sostenute direttamente dalle Province e dalla Città metropolitana per immobili o porzioni di immobili, anche di proprietà di terzi, occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l'esercizio di funzioni regionali (Contributo Gestione).
2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono determinati sulla base delle postazioni di lavoro utilizzati dalla Regione in ogni esercizio. Entro il 31 marzo di ogni esercizio la Regione e ogni ente effettuano una verifica congiunta, tramite individuazione planimetrica, delle postazioni di lavoro utilizzate dalla Regione e dei locali accessori, che la Regione può utilizzare per i propri dipendenti e/o per realizzare spazi di coworking.
3. Il contributo di cui alla lettera a), riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali è calcolato secondo la formula **Contributo Affitto = (NPDL * VALPDL)** dove:
 - **NPDL:** numero di postazioni di lavoro riservati alla regione, comprese le postazioni di lavoro per realizzare spazi di coworking;
 - **VALPDL:** Valore economico unitario per ogni postazione di lavoro in ogni immobile sulla base del valore determinato il 1° luglio

2023 dalle convenzioni previgenti¹;

4. Il contributo di cui alla lettera b) del presente articolo, riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali e per i quali le spese di gestione non siano sostenute dalla regione stessa, è calcolato secondo la seguente formula:

Contributo Gestione = (NPDL * 2.730 €), dove:

- **NPDL**: numero effettivo di postazioni di lavoro riservati alla regione in ogni esercizio;
- **2.730 €**: costo medio per postazione di lavoro sostenuto dalla regione per la propria gestione immobiliare, comprensivo di utenze, imposte, tasse e spese generali.

5. La quantificazione e l'erogazione delle somme dovute sarà disposta annualmente sulla base del numero di postazioni di lavoro messe a disposizione della Regione negli immobili provinciali, come da planimetrie aggiornate al 31 marzo di ciascun esercizio.

6. Le Province e la Città metropolitana, al fine di agevolare la funzionalità dei servizi regionali svolti presso sedi provinciali, si impegnano fino alla eventuale presa in carico degli immobili, a mettere a disposizione le proprie infrastrutture telematiche, anche previo sezionamento delle reti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal GDPR con oneri a carico della Regione, al fine di consentire il collegamento diretto alla rete regionale delle postazioni di lavoro dei dipendenti regionali e delle destinazioni turistiche ospitate presso i propri locali.

Art. 11 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione operativa degli spazi delle sedi provinciali e della CM utilizzati dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. 81/2008 gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare

¹ Nelle convenzioni fino al 1° luglio 2023 il valore unitario di un posto di lavoro è stato determinato moltiplicando per ogni singolo immobile i seguenti parametri

- SUPCONV: Superficie convenzionale pro capite occupata pari a 20 metri quadrati determinata sulla base della media dei MQ occupati da ogni dipendente regionale in sedi regionali aventi natura storica. La superficie occupata media è comprensiva di vani accessori e spazi comuni;
- MEDIAOMI: valore medio di mercato dell'anno in corso ottenuto tramite le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (euro/mq anno) per ciascun immobile;
- 333 €: correttivo migliorativo riconosciuto annualmente per imposte e tasse correlate al possesso o affitto dell'immobile.

la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alla Regione Emilia-Romagna restano in capo alle amministrazioni provinciali ed alla Città Metropolitana in quanto proprietari o gestori degli spazi in oggetto.

2. Le Province e la Città Metropolitana si impegnano a garantire che gli spazi concessi siano conformi a quanto previsto dall'Allegato IV al D.lgs. 81/2008 recante "Requisiti dei luoghi di lavoro". Pertanto, dovranno fornire un livello di servizi e manutenzioni tali da garantire un livello standard di prestazione.
3. La Regione si riserva di realizzare, previa autorizzazione dell'ente concedente, interventi migliorativi sulle sedi lavorative con oneri a proprio carico.

Art. 12 – Subentri in sedi in locazione delle Province e della Città Metropolitana

1. In caso di sedi interamente o parzialmente occupate da personale regionale, la Regione definisce congiuntamente agli Enti le procedure più idonee per assumere a proprio carico le sedi di proprietà di terzi che verranno individuate come necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 13 – Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.

1. Al fine di supportare l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. n. 13/2015, la Regione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 24/2018, riconosce annualmente un finanziamento per l'organizzazione e gestione delle funzioni conferite di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione e nei limiti dell'organico funzionale dell'esercizio 2018;
2. Il numero dei dipendenti è moltiplicato per un importo pro capite pari ad euro 7.800 corrispondente ai costi sostenuti dalla Regione nel 2019 a titolo di spese di gestione per ogni dipendente.
3. Dall'esercizio 2023 la Regione riconosce alla Città metropolitana un contributo finanziario annuo pari ad euro 100.000,00 finalizzato a

sostenere la gestione delle funzioni di Destinazione Turistica.

Art. 14 - Trasferimento di quote di dotazione organica

1. Al fine di permettere a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di organizzare in forma stabile l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 di cui agli art. 5 e 6 della presente convenzione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della L.R. n. 24/2018, la Regione Emilia-Romagna, a fronte di formale richiesta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, cede quote finanziarie della propria dotazione organica.
2. A fronte di formale richiesta avanzata dal singolo ente alla Direzione Competente in materia di personale, nel limite complessivo delle posizioni coperte da personale distaccato al 31/12/2018:
 - a. la Regione riduce il tetto di spesa della propria dotazione organica nei limiti delle quote finanziarie equivalenti al costo tabellare di primo inquadramento del personale già distaccato al 31/12/2018.
 - b. conseguentemente, l'Ente richiedente aumenta il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base in ragione delle quote finanziarie trasferite di cui al comma a).

Art. 15 - Utilizzo delle graduatorie

1. Per l'intera durata della presente convenzione:
 - La regione Emilia-Romagna autorizza la Città Metropolitana e le singole Province ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - la Città Metropolitana e le singole Province autorizzano la Regione Emilia-Romagna ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. Per utilizzare le graduatorie ciascuna delle parti avanza richiesta in forma scritta del numero di posizioni e professionalità che intende assumere.

Art. 16 - Durata della convenzione

1. Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e scadono il 31/12/2028.
2. La convenzione produce effetti sotto il profilo economico e finanziario sugli esercizi finanziari 2026, 2027, 2028;

Art. 17 - Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione sarà sottoscritta dalle parti con firma digitale. È esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis Tab. B) D.P.R. 642/1972. Sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte.

*Per la Regione Emilia-Romagna
la Direttrice Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni*

(firmato digitalmente)

*Per la Provincia / Città Metropolitana
(firmato digitalmente)*



Provincia di Modena

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE E DELLE ATTIVITA' ASSEGNAME AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 628/2026, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 11/02/2026

Il Dirigente
GUZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L' Atto del Presidente n. 16 del 12/02/2026 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 12/02/2026

L'incaricato alla pubblicazione
CARPI FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)